

Quesito 1:

Con riferimento ai requisiti di partecipazione alla procedura di gara, di cui all'art. 6 del disciplinare, si chiede di valutare l'eventuale rettifica in ordine alla mancanza del requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97 e istituito con Decreto del Ministero delle Finanze e dei Comuni 289/2000, ritenendo tale requisito obbligatorio (cfr. Ord. N. 427 del 26.07.2012 TAR Piemonte).

Risposta 1:

L'Ord. N. 427 del 26/07/2012 (TAR Piemonte) precisa che "ogni qualvolta l'oggetto del servizio non si limiti ad una mera attività di supporto all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali, sostanziandosi invece in una vera e propria funzione amministrativa di accertamento e riscossione, mediante personale specializzato e appositamente addestrato, la partecipazione alla gara indetta per l'affidamento delle relative attività deve essere consentito in via esclusiva ai soggetti iscritti nell'apposito Albo nazionale". Si richiama al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1878/2006, secondo la quale l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati risulta essere "necessaria soltanto per l'affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi" e non in caso di attività di mero supporto. L'iscrizione può quindi essere considerata necessaria se sono attribuite a questi soggetti potestà tipicamente pubblicistiche, quali la determinazione dell'ammontare del credito, la verifica dei presupposti della riscossione e l'utilizzo della procedura di riscossione coattiva. Quando invece gli Enti Locali affidano a soggetti esterni solo operazioni particolari che si inseriscono come elementi di fatto in procedure amministrative o contabili e rimangono sotto il controllo degli uffici preposti a tali procedure, il requisito dell'iscrizione al suddetto Albo appare sproporzionato. Pertanto, in riferimento al Bando di cui trattasi, siamo a precisare che oggetto del servizio è una mera attività di supporto all'accertamento delle entrate degli Enti Locali, soci di AS2 S.r.l. e pertanto, come precisato dagli orientamenti normativi e giurisprudenziali prevalenti, non si ritiene necessario, tra i requisiti di ordine generale, quello relativo all'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

Quesito 2:

Con riferimento al requisito di “aver realizzato nel triennio precedente alla pubblicazione del presente bando di gara (2010, 2011, 2012) un fatturato specifico non inferiore ad € 600.000,00 (seicentomila//00)” si chiede se per fatturato specifico si intende anche l’attività di accertamento dei tributi locali.

Risposta 2:

Su questo argomento si conferma che per fatturato specifico si intende anche quello riferito all’attività di accertamento dei tributi locali.

Quesito 3:

Viene chiesto se l'elenco degli Enti Soci sia quello pubblicato sul sito internet di AS2 e di indicare quali abbiano dato adesione ai servizi di cui alla gara.

Risposta 3:

Si conferma che l'elenco degli Enti Soci è quello pubblicato sul sito www.as2srl.it.

I Comuni di Adria, Lendinara, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po e Villadose hanno affidato il servizio ricerca evasione TIA unitariamente, tramite il Consorzio RSU; i Comuni di Bergantino ed Occhiobello hanno fatto affidamenti singoli, sia per ICI che per TARSU; il Comune di Rovigo solo per ICI.

Nella gara si è previsto che nel triennio vi sia anche un affidamento di ricerca evasione erariale, non ancora perfezionato, e che vi possano essere ulteriori affidamenti da piccoli Comuni, per ICI e TARSU, anch'essi non ancora perfezionati.

Quesito 4:

Vengono posti i seguenti quesiti:

- A) Quanti e quali soci/Enti Locali di AS2?
- B) Il bacino di utenze sul quale si dovrà lavorare?
- C) Gettito medio ultimo anno?

Risposta 4:

Si precisa rispettivamente quanto segue.

A) I soci di AS2 sono 44 P.A.L. del Polesine, di cui 39 Comuni; l'elenco dei soci è disponibile sul sito www.as2srl.it;

B) Il bacino di utenze su cui si presume di lavorare è dato dall'insieme dei Soci affidanti. Gli affidamenti in essere riguardano rispettivamente:

- n. 66.979 abitanti per ICI
- n. 14.186 abitanti per TARSU
- n. 131.312 abitanti per TIA (tramite Consorzio RSU)

C) Il gettito della riscossione ordinaria è stato calcolato rispettivamente in circa:

- € 9.475.000 per ICI
- € 2.590.000 per TARSU
- € 21.604.000 per TIA (tramite Consorzio RSU)

Quesito 5:

Vengono posti i seguenti quesiti:

A) Le spese relative all'invio degli atti accertativi sono a carico della Stazione appaltante, trattandosi di attività di supporto?

B) L'incasso delle somme dovute dai contribuenti morosi affluirà sui c/c intestati all'aggiudicatario?

C) Dovrà essere aperta una postazione front-office presso ciascun Ente aderente o saranno messe a disposizione dall'Ente presso la propria sede trattandosi di attività di supporto?

D) I Comuni che hanno affidato il servizio di evasione TIA sono i 6 elencati nei chiarimenti? La popolazione degli stessi ammonta a 67.654 abitanti?

E) E' possibile avere un dettaglio per singolo ente:

- dei ruoli TIA/TARSU e del gettito ICI?
- delle ultime annualità accertate in materia ICI-TARSU/TIA?
- del numero di contribuenti?

Risposta 5:

Si precisa rispettivamente quanto segue:

A) Trattasi di mera attività di supporto: le spese di invio degli atti accertativi sono a carico dell'Ente affidante.

B) Trattasi di mera attività di supporto: l'incasso delle somme dovute avverrà direttamente da parte dell'Ente affidante.

C) Trattasi di mera attività di supporto: l'Ente affidante svolgerà presso una sua sede l'attività di front-office; il concorrente potrà esplicitare nella relazione tecnica l'eventuale supporto ad AS2 ed all'Ente in tale fase.

D) Gli Enti affidanti la TIA sono raggruppati tramite il Consorzio RSU; oltre che per i 6 Comuni indicati, Soci di AS2, il Consorzio ha affidato la ricerca evasione anche per il Comune di Badia Polesine e per il Comune di Rovigo, per un totale complessivo di 131.312 abitanti.

E) Riscossione ordinaria TIA (tramite il Consorzio Rifiuti): € 21.604.000 per 131.312 abitanti
riscossione ordinaria TARSU: Occhiobello € 2.159.625 per 11.569 abitanti, Bergantino € 430.000 per 2.617 abitanti

riscossione ordinaria ICI: Rovigo € 7.400.236 per 52.793 abitanti, Occhiobello € 1.702.839 per 11.569 abitanti

Ultime annualità accertate: ICI 2010 - TARSU 2010 (per Bergantino 2008) - TIA 2010.

Quesito 6:

In riferimento all'art. 6 – Requisiti di Partecipazione del Disciplinare di Gara – Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria lettera c) viene chiesto di precisare “se il fatturato specifico non inferiore a € 600.000,00 nel triennio 2010-2012 può essere riferito anche ad attività di accertamento immobiliare finalizzate all'emissione di ruoli analoghi da parte di Enti Pubblici Economici”.

Risposta 6:

Si conferma che il fatturato specifico non inferiore a € 600.000,00 nel triennio 2010-2012 può essere riferito anche a servizi analoghi quali attività di accertamento immobiliare finalizzate all'emissione di ruoli da parte di Enti Pubblici Economici.